

N. TAR	2020 – 053
N. PROTOCOLLO	337251 /RU del 30 settembre 2020
MITTENTE	DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa e Classificazione
DESTINATARI	DIREZIONE ANTIFRODE E CONTROLLI DIREZIONI TERRITORIALI TUTTE DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese.

Si richiama l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 315 del 29/9/2020, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336, della Commissione del 25 settembre 2020, che istituisce, a decorrere dal 30/9/2020, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcole polivinilico, anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato, in forma di resine omopolimere con una viscosità (misurata in soluzione acquosa al 4 % a 20 °C) non inferiore a 3 mPas e non superiore a 61 mPas e un grado di idrolisi non inferiore a 80,0 mol % e non superiore a 99,9 mol %, entrambi misurati secondo il metodo ISO 15023-2, originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato con il codice Taric 3905 30 00 91.

Al riguardo, si fa presente che l'aliquota generale del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 72,9% (codice addizionale Taric C999), ad eccezione dei prodotti fabbricati dalle seguenti Società cinesi, alle quali il dazio antidumping si applica nella misura a fianco di esse indicata:

Società	Aliquota dazio antidumping	Codice addizionale Taric
Gruppo Shuangxin	72,9 %	C552
Gruppo Sinopec	17,3 %	C553
Gruppo Wan Wei	55,7 %	C554
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I del Reg.to (UE) 2020/1336	57,9 %	Cfr. allegato I del Reg.to (UE) 2020/1336

L'applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le suddette società è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figurì la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: "*// sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione*

*nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte".* In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società (72,9%).

Ai sensi dell'art. 1, par. 4 del Reg.to (UE) 2020/1336, i prodotti in questione sono esentati dal dazio antidumping definitivo se importati per la fabbricazione di adesivi a miscela secca prodotti e venduti in polvere per l'industria del cartone. Tali prodotti sono vincolati al regime di uso finale di cui all'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013, al fine di dimostrare che sono importati esclusivamente per il suddetto uso.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric, aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).

Il Direttore dell'Ufficio ad interim  
Mariarita Simona Sardella

" Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93.